

Capitolato Speciale di Gara

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO 1 MARZO 2024 - 28 FEBBRAIO 2025 PER CIRCA 50 GWH MT E BT PER GLI IMPIANTI DI SIDRA SPA

C.I.G. 99040253FB

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



Art. 1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per il periodo di 12 mesi consecutivi dalla stipula del contratto per circa 50 GWh MT e BT.

Tale valore, da intendersi meramente indicativo, potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, entro un +/- 20%, ovvero una rimodulazione dei prelievi per fascia, senza che ciò possa comportare un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, o anche, essere pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del Fornitore.

I punti di prelievo, meglio specificati nell'allegata Tab. A al bando, possono riassumersi in:

- n. 09 punti di presa in MT per fonti di emungimento;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto di depurazione;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto sollevamento fognario;
- n. 02 punti di presa in MT per impianti zona industriale;
- n. 83 punti di presa in BT.

Sidra si riserva di richiedere attivazioni di ulteriori punti di fornitura ovvero disdette di esistenti entro il limite del 5% della fornitura di cui al presente appalto.

Art. 2 Importo dell'Appalto

L'importo complessivo stimato dell'Appalto è pari ad € 10.000.000,00, oltre IVA comprensivo: del costo dei servizi di vendita, del costo dell'energia calcolato al prezzo di vendita unico nazionale (PUN) medio mensile, delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, delle componenti addizionali e maggiorazioni A e UC, delle imposte erariali, delle addizionali provinciali, di ogni altro costo passante ad eccezione dell'IVA.

Il costo dell'energia verrà calcolato con la formula della variabilità mensile applicando il PUN medio mensile e con i consumi distribuiti nelle tre fasce orarie (F1,F2,F3).

Art. 2.1 Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta su cui formulare l'offerta è pari allo SPREAD medio nelle tre fasce relativo al costo dei servizi di vendita per MWh 2,86 €/MWh (diconsi due/86 €/MWh).

Art. 3 Durata dell'Appalto

Il contratto avrà durata un anno a decorre dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 e non sarà tacitamente rinnovabile.

Art. 4 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a:

- Soddisfare l'intero fabbisogno di Sidra, in termini di energia elettrica e di potenza, con garanzie di continuità e qualità del servizio, per tutta la durata della fornitura e per tutti i punti di prelievo, nonché per gli ulteriori punti che verranno eventualmente richiesti nel corso della fornitura;
- Soddisfare, altresì, le eventuali ed ulteriori fabbisogni di energia elettrica e/o di potenza richiesti da Sidra, senza che ciò comporti un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, ovvero, a pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del fornitore concorrente in capo a Sidra, né possa costituire motivo per la mancata fornitura dell'energia;
- Stipulare tempestivamente, previa delega di Sidra, che la stessa si impegna a rilasciare, i contratti di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti deliberazioni dell'ARERA;
- assicurare, per tutta la durata della fornitura, il corretto inserimento dei POD gestiti, nell'elenco dei "Clienti Finali non disalimentabili" (rif. Delibera ARERA nr.4/08 – Allegato A, Art.18 e ss.mm.ii.);
- Consentire a Sidra monitoraggio costante dei propri consumi tramite accesso a sito web.

Art. 5 Fatturazione

I consumi dovranno essere fatturati mensilmente per ogni sito, sulla base dei dati registrati dagli appositi strumenti.

Eventuali fatture in "stima" dovranno essere conguagliate sulla base dei dati reali di prelievo nella successiva fatturazione e, comunque, non appena il Fornitore acquisirà dal Distributore i dati reali.

La fattura mensile dovrà essere redatta in conformità alle norme di trasparenza previste dall'ARERA, con particolare riferimento alla Delibera 28/12/2009 ARG/com 202/2009, e contenere il codice CIG relativo alla gara.

Il Fornitore dovrà, tempestivamente per ogni mese di prelievo, inviare una "Fattura Unica" contenente il dettaglio di tutti i punti di prelievo (POD). in formato cartaceo alla sede di Sidra e dovranno, altresì, essere anticipate a mezzo trasmissione informatica all'indirizzo e-mail messo a disposizione da Sidra: info@sidraspa.it

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della copia cartacea, previa verifica delle regolarità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario.

Non è previsto alcun risarcimento per eventuali danni da mancato o ritardato pagamento, salvo i dovuti interessi di mora, come per legge.

Il Fornitore si obbliga al rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta di Sidra, copia delle fatture di trasporto emesse dal Distributore locale per il mese di fornitura di riferimento.

Art. 6 Messa in mora

In caso di messa in mora, il Fornitore dovrà attenersi alle procedure stabilite dall'ARERA, con particolare riguardo alla Delibera ART/elt 04/08 e ss.mm.ii. per i punti di prelievo di Energia Elettrica "non disalimentabili".

Art. 7 Recesso

Il contratto non è recedibile dalle Parti, salvo quanto disposto dal Codice Civile.

Art. 8 Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dagli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capitolato, la Sidra invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire alla Sidra entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute

soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità pari € 5.000,00 dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Fornitore aggiudicatario.

La Sidra potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio.

Art.9 Risoluzione

La Sidra si riserva di risolvere unilateralmente il contratto per inadempienze del Fornitore ripetute o tali da rendere insoddisfacente il servizio.

In caso di violazioni, anche parziali, delle disposizioni del presente capitolato, delle Leggi di settore applicabile al servizio oggetto del presente appalto ed, in ogni caso, delle disposizione imperative di Legge, Sidra darà esecuzione alle disposizioni normative e regolamentari previste dalla Legge in materia di appalti pubblici.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, la Sidra potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in essere, tramite comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata AR all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- b) Istanza o inizio di una procedura concorsuale;
- d) Inadempimento ai disposti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- e) mancata conclusione o risoluzione ovvero inefficacia sopravvenuta dei contratti di trasporto o dispacciamento, anche per cause non imputabili al Fornitore, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale danno al Cliente.

Art. 10 Cauzione definitiva e altre garanzie

Al momento della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016; la predetta cauzione sarà assoggettata alla disciplina prevista dal predetto articolo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Al fine della determinazione delle cauzioni di cui all'art. 93 e art.103 del D.lgs 50/2016, i concorrenti dovranno prendere a riferimento l'importo complessivo stimato dell'appalto.

Art.11 Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a terzi.

Art. 12 Subappalto

È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

In tal caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore.

Art. 13 Norme che regolano l'Appalto

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, si fa espresso richiamo alle norme dell'ARERA ed alle norme del Codice Civile.

Art. 14 **Domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore si impegna, al momento della sottoscrizione del contratto, ad indicare il domicilio eletto ed a comunicare eventuali variazioni dello stesso. Presso il detto domicilio saranno inviate tutte le notificazioni, intimazioni e comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Art. 15 **Spese di registrazione**

Le spese di registrazione del contratto rimangono a carico e cura del Fornitore.

Art. 16 **Definizione delle Controversie**

Collegio consultivo tecnico

Le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 207 del d.lgs n.50/2016

Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi e con le modalità di cui all'art. 208 del d.lgs 50/2016.

Arbitrato

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è escluso l'arbitrato di cui all'art. 209 del d.lgs 50/2016

Giudizio Ordinario

La competenza in via esclusiva spetterà al Foro di Catania.

Art. 17 Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs.n.196/2003, nell'espletamento della procedura di selezione e della esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla procedura di selezione del contraente e dell'esecuzione del contratto: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.